

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 1° ottobre 2024

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (V e VI) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 1° ottobre 2024. – Presidenza del presidente della VI Commissione, [Marco OSNATO](#). – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 19.10.

DL 113/2024: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

C. 2066 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

[Marco OSNATO](#), presidente, invita i relatori, l'onorevole Sala per la VI Commissione e l'onorevole Comaroli per la V Commissione, a svolgere la relazione introduttiva.

[Fabrizio SALA](#) (FI-PPE), relatore per la VI Commissione, illustra i contenuti degli articoli da 1 a 10-bis del provvedimento in titolo, sottolineando che questi recano in massima parte disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.

L'articolo 1, modificato dal Senato, integra le modalità per l'erogazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per la realizzazione di investimenti nella ZES unica. In particolare, stabilisce una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, ai fini del rispetto del limite di spesa, prevedendo altresì la possibilità che l'autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024. Disciplina, quindi, l'ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise ed alle zone assistite della regione Abruzzo sia inferiore a quello massimo riconoscibile; chiarisce infine che, oltre agli impianti fotovoltaici, anche le relative celle devono essere prodotte negli Stati membri dell'UE, ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro ENEA e delle relative conseguenze sulle agevolazioni fiscali.

L'articolo 2 eleva da 100.000 a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'articolo 2-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – prevede, a determinate condizioni, una indennità *una tantum* in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024,

pari, nella misura massima, a 100 euro. Il beneficio è subordinato al possesso di requisiti inerenti al reddito complessivo, alla condizione familiare e all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L'indennità è corrisposta, su domanda, dal datore di lavoro sostituito di imposta unitamente alla tredicesima mensilità, con diritto del datore a fruire della compensazione fiscale a partire dal giorno successivo all'erogazione suddetta e con obbligo del medesimo datore, in sede di conguaglio fiscale, di verifica del diritto del lavoratore al beneficio e di recupero delle somme eventualmente non spettanti.

L'articolo 2-ter, introdotto al Senato, nel definire il trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono, riduce della metà le soglie previste per l'applicazione delle sanzioni accessorie. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui al successivo articolo 2-quater, ovvero che ne decadono.

L'articolo 2-quater, introdotto al Senato, prevede che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, possono adottare il regime di ravvedimento di cui alle norme in esame, versando una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. La norma individua la base imponibile dell'imposta sostitutiva nella differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità, e l'incremento dello stesso calcolato in misura percentuale, che cresce al decrescere del punteggio ISA. In particolare, detta percentuale è fissata nella misura del: 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10; 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. Viene individuata altresì, con analoghe modalità, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Sono specificate le aliquote con cui, per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti interessati applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali. Essa ammonta alla misura del: 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. Si stabilisce poi l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRAP per le annualità 2018, 2019 e 2022 fissandola in misura pari al 3,9 per cento. In considerazione della pandemia da COVID-19, le imposte sostitutive predette sono ridotte del 30 per cento per i soli periodi di imposta 2020 e 2021. Viene precisato che, in ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro. Sono disciplinate poi le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento. In deroga allo Statuto del contribuente, per i soggetti che hanno adottato il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, relativi all'annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso,

per i soggetti interessati dalle norme in esame i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

L'articolo 3, modificato al Senato, chiarisce che, ai fini IVA, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono mantenere fuori dal campo di applicazione dell'IVA alcune prestazioni, fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021.

L'articolo 4, modificato al Senato, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo ripropone l'agevolazione fiscale – già introdotta durante la crisi pandemica – consistente in un credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame fino al 15 novembre 2024.

L'articolo 5, ai commi da 1 a 3, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, nelle ipotesi in cui tale attività non siano esenti da imposta; disciplina altresì il regime IVA applicabile alle prestazioni predette, ove rese prima del 10 agosto 2024. I commi 4 e 5 dell'articolo 5, allo scopo di sostenere la filiera equina, dispongono l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita.

L'articolo 6 reca disposizioni inerenti al nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di venti chilometri dal confine svizzero che, in base al nuovo Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, sono considerati «nuovi frontalieri». Nello specifico, tale regime consiste nell'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 25 per cento delle imposte applicate nel Paese elvetico, senza diritto al credito d'imposta in Italia.

L'articolo 6-*bis*, introdotto al Senato, interviene sulle misure per prevenire e reprimere la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. In particolare, per effetto delle norme in esame, i prestatori di servizi di assegnazione di numeri IP provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati, ove siano decorsi almeno sei mesi dal blocco, qualora non risultino utilizzati per finalità illecite.

L'articolo 6-*ter*, introdotto al Senato, al fine di un più efficace contrasto della pirateria *online*, prevede specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione – la cui violazione è sanzionata con la pena della reclusione fino a un anno – per i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione.

L'articolo 7 proroga i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali (di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge di bilancio 2024). Nello specifico, viene prorogato al 30 settembre 2024 il termine di scadenza della prima rata, qualora il termine originario scada entro il 29 settembre 2024. Conseguentemente, si differisce al 30 settembre 2024 anche il versamento della seconda rata, se il termine ordinario è anteriore. Inoltre, si prevede che l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino possa essere effettuato, nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo, entro il medesimo termine del 30 settembre 2024 con riguardo ai soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024.

Esso inoltre proroga dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Rammenta che le norme consentono inoltre ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2025, anziché entro il 31 dicembre 2024 come previsto dalla normativa previgente.

L'articolo 7-bis, introdotto al Senato, proroga fino al 30 settembre 2025, con la finalità di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, le Convenzioni quadro e gli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal PNRR, in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Viene fatta salva l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario.

L'articolo 7-ter, introdotto al Senato, differisce al 31 ottobre 2024 i termini di affidamento dei lavori per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che devono essere rispettati dal comune assegnatario dei contributi previsti *ex lege* per tali finalità, a pena di revoca del beneficio.

L'articolo 7-quater – inserito al Senato – prevede che la regione Calabria possa prorogare di un ulteriore anno i tirocini di inclusione sociale previsti per i disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga nel territorio della medesima regione.

L'articolo 7-quinquies, introdotto al Senato, prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (ad esempio roulotte, case mobili, caravan) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale a decorrere dal 1° gennaio 2025. Si incrementa – dalla medesima data del 1° gennaio 2025 – il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto. Sempre durante l'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 7-sexies, che modifica la disciplina in materia di IVA per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica; la novella estende, sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dall'IVA riconosciuto per alcune tipologie delle suddette prestazioni.

L'articolo 8 tratta la gestione delle risorse riferibili al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, per gli importi di cui all'allegato 3 del decreto-legge n. 113 del 2024, disponendo l'accantonamento e l'indisponibilità fino al 30 settembre 2024 delle risorse oggetto dell'informativa congiunta presentata il 9 luglio 2024 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al CIPESS. Si prevede una deroga a tale previsione per far fronte alle obbligazioni di spesa giuridicamente vincolanti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nonché per la copertura degli eventuali oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, fino a 750 milioni.

L'articolo 8-bis, introdotto anch'esso dal Senato, reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. medie opere – cioè relativa all'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – per individuare le tipologie di investimenti finanziabili e i relativi ordini di priorità, e per prevedere, tra l'altro, la non revocabilità dei contributi riferiti all'anno 2022, già assegnati, qualora alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di

affidamento lavori.

L'articolo 8-ter, introdotto al Senato, modifica la disciplina degli interventi di rigenerazione urbana contenuta nella legge di bilancio 2020 allo scopo, da un lato, di prevedere due differenti procedure per l'utilizzo delle somme stanziare, distinguendo gli interventi inclusi nel PNRR da quelli non rientranti in tale piano; dall'altro, di individuare le procedure e i termini da rispettare per la realizzazione degli interventi. Si integra poi la disciplina delle opere finanziate dal fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, per assoggettare tali opere ai poteri di verifica previsti *ex lege* in capo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9 ampliano all'anno scolastico e all'anno accademico 2024-2025 il periodo di estensione, in via transitoria, dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai settori dell'istruzione e della formazione. L'articolo 9, comma 3, statuisce che le risorse finanziarie destinate ai compensi dei componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica, rimaste inutilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono nell'anno 2024 nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa al fine della loro utilizzazione nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione. L'articolo 9, comma 4, destina risorse pari a 20 milioni di euro, già stanziare nel periodo pandemico e mai utilizzate, alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, all'innovazione digitale e al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0, al fine, tra l'altro, di ridurre il fenomeno del divario digitale.

L'articolo 10, comma 1, prevede che continuano ad applicarsi alcune disposizioni, che escludono dall'ambito di applicazione della disciplina del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) le società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità. Il comma 1-bis dell'articolo 10, introdotto al Senato, estende alle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio dei prodotti ortofrutticoli la disapplicazione delle norme riguardanti l'intervento delle amministrazioni pubbliche sul mercato societario, di cui all'articolo 4 del TUSP. L'articolo 10, comma 2, abroga l'obbligo posto a carico delle imprese (articolo 8, comma 2-*quater*, della legge n. 287 del 1990) che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato di rendere accessibili beni o servizi anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, anche a imprese concorrenti in mercati diversi, a specifiche condizioni. L'articolo 10, ai commi 3-12, disciplina gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della riforma del PNRR del sistema di contabilità pubblica (riforma 1.15) la quale prevede l'elaborazione di schemi di bilancio per competenza economica (c.d. *accrual*) con riferimento all'esercizio 2025 per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico. In particolare sono elencate le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota della riforma, tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per competenza economica per l'esercizio 2025. Le norme in esame escludono da tali adempimenti della fase pilota talune società ed enti, se di limitate dimensioni, nonché altre tipologie di enti, specificamente individuati. Nella fase pilota, le amministrazioni devono predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico della riforma 1.15, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio devono includere il conto economico

di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno. Gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti esclusivamente per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti. Le amministrazioni interessate provvedono ad una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli *standard* contabili della riforma, sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025. Per la fase pilota, in attesa del completamento degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi, le amministrazioni riclassificano i propri saldi contabili secondo il piano dei conti multidimensionale e apportano le integrazioni e le rettifiche necessarie per l'applicazione dei nuovi principi contabili. Si stabilisce l'obbligo del completamento della formazione di base per tutti gli enti pubblici, con esclusione delle società.

Il comma 12-*bis* dell'articolo 10, introdotto al Senato, stabilisce che, attraverso decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possa prendere avvio un processo di interoperabilità tra la banca dati degli immobili pubblici del MEF e le altre banche dati delle amministrazioni pubbliche che hanno in possesso dati relativi al patrimonio immobiliare pubblico. Il comma 12-*ter*, introdotto al Senato, include tra gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 78 del 22 dicembre 2021, anche misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica relative agli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova *governance* economica europea. Il comma 13 dell'articolo 10 prevede la non applicazione alla società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., di disposizioni in materia di contenimento della spesa, sino alla durata dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 (tratta Quarto d'Altino-Trieste) e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, comunque non oltre il 31 dicembre 2024. L'articolo 10, comma 13-*bis*, introdotto al Senato, modifica alcuni profili della disciplina dell'avvalimento da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale, di strutture esterne, le quali possono essere anche fornitori di servizi pubblici essenziali. L'articolo 10, comma 13-*ter*, introdotto al Senato, modifica la disciplina del Commissario per la gestione dei rifiuti in Sicilia, al fine di consentirgli di provvedere alla realizzazione degli impianti necessari anche senza obbligatoriamente ricorrere a procedure di evidenza pubblica, nonché di derogare, nell'esercizio delle proprie funzioni, alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 10-*bis*, introdotto al Senato, al comma 1 dispone che per i contributi per le c.d. piccole opere (disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l'aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a specifiche condizioni. Il comma 2, reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. piccole opere volte, tra l'altro, a differire alcuni termini e unificare le procedure per la revoca delle risorse relative alle annualità 2020-2024.

[Silvana Andreina COMAROLI](#) (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, proseguendo nell'illustrazione delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto-legge all'esame delle Commissioni Bilancio e Finanze, rileva anzitutto come l'articolo 11, ai primi due commi, incrementi di 200 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui al codice della protezione civile. Il comma 3 del medesimo articolo incrementa, inoltre, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il comma 4 prevede l'assegnazione, nell'anno 2024, di un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma. Alla copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento dei due fondi che ho appena menzionato, nonché dall'assegnazione del contributo di cui al comma 4, provvede il successivo comma 5 dell'articolo 11, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7, comma 3 del provvedimento in esame, che proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2024 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Segnala, infine, come nel corso dell'esame al Senato siano stati inseriti i commi 5-*bis* e 5-*ter*, i quali incrementano di 2 milioni di euro, con riferimento all'anno 2024, il limite complessivo di spesa per l'erogazione del *bonus* psicologo, portando tale limite a 12 milioni di euro, provvedendo alla copertura del relativo onere finanziario.

Fa presente che l'articolo 11-*bis*, introdotto dal Senato, reca disposizioni sul finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa, destinandovi risorse stanziati nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026. Al finanziamento dell'iniziativa sono destinate, inoltre, ulteriori risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti. La definizione del relativo cronoprogramma procedurale è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

L'articolo 11-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, interviene in materia di sostegno alla ricerca clinica e traslazionale. L'articolo reca, al comma 1, disposizioni concernenti la Fondazione *Enea Tech e Biomedical*, la quale viene assoggettata al potere di vigilanza e di indirizzo, oltre che del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche del Ministero della salute. La predetta Fondazione è inoltre autorizzata ad operare anche nel settore della ricerca, nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza. Essa è chiamata, altresì, ad osservare specifiche prescrizioni quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialità. Segnala che il successivo comma 2 prevede che con decreto interministeriale siano definite le risorse che, nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico, sono da destinare alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza. Osserva, inoltre, che il comma 3 stabilisce un diritto di prelazione in capo a determinati soggetti operanti nel settore della ricerca in campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei predetti settori nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria. Al riguardo, viene dettata una disciplina procedurale funzionale all'esercizio in concreto di tale diritto. Infine, il comma 4 autorizza la regione Lazio a costituire o partecipare alla costituzione di soggetti *non profit* per l'acquisizione e gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3.

In relazione all'articolo 12, segnala che il comma 1 dispone che, per l'anno 2024, le risorse per la promozione dell'attività di ricerca e per la valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese, stanziati ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, siano destinate alla integrazione della quota

base del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali. È confermato, invece, il vincolo di destinazione delle risorse stanziato, ai sensi della medesima norma, per gli anni 2025 e 2026. Il comma 2 reca modificazioni all'articolo 15 del decreto-legge n. 71 del 2024. Le novelle apportate sono volte, in primo luogo, a disporre che le procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato abilitati debbano concludersi, con la presa di servizio del personale assunto, entro il 31 dicembre del 2026; in secondo luogo, a chiarire a decorrere da quali termini, a quali fini e in riferimento a quali destinatari sarà possibile utilizzare le risorse ivi rese disponibili a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale universitario.

Rileva che l'articolo 13 autorizza la spesa di un milione di euro per il 2024 per i collegi di merito accreditati, provvedendo alla relativa copertura finanziaria. L'articolo stabilisce, inoltre, che possono accedere a tale contributo solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.

Osserva che l'articolo 14 reca disposizioni diverse in materia di attività culturali. Il comma 1 istituisce il Comitato nazionale «Neapolis 2500», al fine di celebrare la città di Napoli nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della sua fondazione, contestualmente stanziando, per il suo funzionamento, 1 milione di euro per il 2024. Il comma 2 stanziava a favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024, al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025. Il comma 3 dispone che le Direzioni regionali musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024. Il comma 4 consente l'utilizzo del fondo di garanzia istituito presso l'Istituto per il credito sportivo dalla legge n. 289 del 2002 per i finanziamenti in favore dell'aggiudicazione e dell'organizzazione di grandi eventi internazionali, anche per gli eventi in svolgimento dopo il 30 giugno 2026. Segnala, in proposito, come nel corso dell'esame al Senato sia stato inserito, all'interno del suddetto articolo, il comma 4-bis, il quale inserisce anche l'acquisto di strumenti musicali tra le possibili finalità di utilizzo della Carta della cultura Giovani, della Carta del merito e della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame. Il comma 5-bis, anch'esso inserito nel corso dell'esame in prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento, incrementa di 2,7 milioni di euro, per l'anno 2027, l'autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti e istituzioni culturali, destinando le relative risorse, in parti eguali, all'Accademia internazionale di Imola, all'Accademia musicale Chigiana di Siena e alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole.

Fa presente che l'articolo 15 reca, al comma 1, misure in materia di esenzione dalla prestazione della garanzia in favore delle domande di finanziamento agevolato presentate, entro il 31 dicembre 2025, da imprese che operino in Paesi africani o per attività imprenditoriali svolte nel continente africano. Il comma 2 prevede, inoltre, il rifinanziamento per 100 milioni di euro del fondo rotativo per operazioni di *venture capital*.

Rileva, inoltre, che l'articolo 16 autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA Spa in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero

dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 16-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni di carattere urgente a sostegno del settore suinicolo, prevedendo la concessione di un contributo economico, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, in favore degli operatori di tale filiera che abbiano subito danni derivanti dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana. La concessione di tali contributi è subordinata alla preventiva verifica della loro compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare. Sono apportate, inoltre, modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, al fine di individuare ulteriori misure di intervento in materia di peste suina africana.

Passando all'illustrazione delle misure economiche in favore degli enti territoriali recate dal Capo IV del decreto-legge in esame, segnala, in primo luogo, che l'articolo 17 contiene disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali. Si prevede, in particolare, l'obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di aprire conti correnti dedicati alla riscossione entro il 31 dicembre 2025, funzionale al controllo e alla rendicontazione dei versamenti. Fino all'adempimento di tale obbligo, non trovano applicazione le sanzioni relative alle violazioni commesse in materia di incasso diretto delle somme riscosse da parte di alcune categorie di concessionari della riscossione indicate dalla medesima disposizione. Sono disciplinate, infine, le ipotesi in cui i concessionari della riscossione o gli enti locali risultino inadempienti rispetto a quanto disposto dal medesimo articolo.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto il comma 2-*bis*, il quale modifica la disciplina concernente il fondo per i contributi destinati alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna, che abbiano subito una riduzione del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto. La novella stabilisce che tali contributi, per l'anno 2024, siano concessi agli enti che hanno subito una riduzione del gettito nel 2023 rispetto al 2019, e non più in base alla riduzione nel 2023 rispetto al 2022, come previsto dalla norma finora vigente.

Segnala che l'articolo 17-*bis*, introdotto dal Senato, prevede una disciplina derogatoria per le province e le Città metropolitane in dissesto, in piano di riequilibrio o che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato e disponibile nella Banca Dati BDAP. Tale nuova disciplina prevede che, in caso di mancato versamento del contributo al contenimento della spesa pubblica, l'Agenzia delle entrate possa provvedere al recupero forzoso delle somme dovute solo a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni, all'atto del riversamento di tale gettito alle province e Città metropolitane.

L'articolo 17-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'estensione della disciplina recata dal successivo articolo 18 all'anno 2027.

Fa presente che l'articolo 18, recante una norma di interpretazione autentica, include talune tipologie di risorse, derivanti da rinegoziazioni di operazioni di finanziamento, nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015. Tale ultima disposizione consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi per gli anni dal 2015 al 2026. Come accennato, il termine temporale di tale disciplina è stato ora esteso al 2027 per effetto dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge in esame. Inoltre, con una modifica all'articolo 18 approvata al Senato, si prevede che siano incluse nell'ambito di applicazione della suddetta disciplina anche le risorse afferenti alla Sezione «enti locali» del Fondo per assicurare la liquidità per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

L'articolo 18-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, un regime derogatorio a quanto disposto dall'articolo 187, comma 3-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato. La deroga prevede la possibilità, per gli enti, di utilizzare l'avanzo non vincolato anche qualora siano ricorsi all'utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti o siano ricorsi ad anticipazioni di tesoreria. La deroga opera a condizione che tale l'esercizio delle facoltà da essa derivanti sia stato determinato dalla necessità di finanziare il pagamento di spese in attuazione del PNRR. L'obiettivo della disposizione è quello di facilitare gli enti nell'assolvimento degli obblighi finanziari derivanti da spese per la realizzazione degli interventi di investimento.

Segnala che l'articolo 18-*ter*, introdotto dal Senato, differisce di sei mesi il periodo di tempo entro il quale possono essere perfezionate le assunzioni già autorizzate di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria.

Rileva che l'articolo 18-*quater*, anch'esso inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, di attribuire, in via provvisoria, a un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. L'articolo interviene, inoltre, sulla disciplina dell'accesso alla medesima carriera di segretario comunale e provinciale, nonché sulla disciplina del corso-concorso di formazione previsto dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

L'articolo 18-*quinqües*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni finanziarie in materia di PNRR, disponendo che le Amministrazioni centrali titolari dei relativi interventi, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante l'ammontare delle spese effettuate, i controlli di competenza operati e le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti, le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo. Si demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della normativa in esame.

Segnala che l'articolo 19 interviene sulla disciplina del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, dettata dall'articolo 1, comma 527, della legge di bilancio 2024, al fine di prorogare i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, per gli anni dal 2025 al 2028, sia nel caso di auto coordinamento, sia in assenza di accordo tra le regioni. Vengono modificate, inoltre, le modalità di realizzazione del contributo, per l'anno 2024, introducendo, all'interno della legge di bilancio 2024, una specifica disciplina che consente di utilizzare la quota di contributo dovuta per il 2024 come economia per il ripiano del disavanzo, provvedendo conseguentemente alla copertura del corrispondente onere attraverso la riduzione di risorse nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inserito, infine, l'Allegato VI-*bis* alla legge di

bilancio 2024, in cui sono stabilite le quote del contributo alla finanza pubblica riferite a ciascuna regione a statuto ordinario per l'anno 2024.

Osserva che l'articolo 20 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi a causa della scarsità di neve nella stagione invernale 2023/2024. Per l'erogazione del contributo viene autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo non incide sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Si prevede che le relative disposizioni attuative siano definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Rileva che l'articolo 21 riconosce contributi transitori ai nuclei familiari detentori di unità abitative nel complesso edilizio denominato Vela celeste B dell'area di Scampia nel comune di Napoli, unità oggetto di sgombero in base agli atti amministrativi conseguenti al crollo verificatosi il 22 luglio 2024. I contributi sono riconosciuti su base mensile, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e fino a che le esigenze abitative non siano state soddisfatte in modo stabile. I contributi cessano, in ogni caso, il 31 dicembre 2025. Tali contributi sono riconosciuti entro i limiti massimi di spesa posti dall'articolo in esame, il quale prevede altresì alla relativa copertura finanziaria.

Infine, evidenzia che il Capo V del decreto-legge, recante le disposizioni finali, contempla l'articolo 21-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, il quale prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché l'articolo 22, ai sensi del quale il presente decreto-legge è vigente dal 10 agosto 2024.

Per un'illustrazione maggiormente dettagliata dei contenuti delle disposizioni del provvedimento in esame e dei relativi profili finanziari, rinvia in ogni caso alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

[Maria Cecilia GUERRA](#) (PD – IDV), in assenza di una relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra le due Camere, chiede chiarimenti in ordine all'interpretazione del comma 2, alinea, dell'articolo 2-*quater*, che disciplina il regime speciale di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. In particolare ritiene che andrebbe precisata la corretta portata applicativa della norma, con specifico riferimento alla definizione della base imponibile dell'imposta sostitutiva. Chiede, nel dettaglio, se la suddetta base imponibile sia da identificarsi con una delle percentuali del reddito già dichiarato indicate dal medesimo comma 2 in relazione a ciascun punteggio ISA.

[Silvana Andreina COMAROLI](#) (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, ritiene che già nella seduta di domani sarà possibile rispondere alle richieste di chiarimento avanzate dall'onorevole Guerra.

[Marco OSNATO](#), *presidente*, invita i colleghi ad intervenire. Preso atto che non vi sono richieste di intervento, e rammentato che il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza testé svoltasi, alle ore 9 di domani, mercoledì 2 ottobre, dichiara concluso l'esame preliminare del

provvedimento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 2 ottobre 2024

XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 ottobre 2024. – Presidenza del presidente della VI Commissione, [Marco OSNATO](#). – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 113/2024: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

C. 2066 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2024.

[Marco OSNATO](#), presidente, ricorda che le Commissioni riunite V e VI proseguono oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2066, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 113 del 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, di proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, rinviato nella seduta del 1° ottobre scorso.

Avverte che sono state presentate 162 proposte emendative riferite al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

In proposito, rammenta che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Considerate le materie oggetto del presente provvedimento, anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato, avverte pertanto che sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Ubaldo Pagano 2-bis.1, che istituisce un fondo per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale per l'anno 2024;

Ubaldo Pagano 2-bis.2, che istituisce un fondo per la fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;

Fenu 6-ter.01, che introduce misure di salvaguardia dell'abitazione nelle procedure di cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari, a beneficio dei titolari dell'abitazione medesima;

Ubaldo Pagano 9.3, che proroga fino al 31 dicembre 2026 i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione;

Caso 9.6, che proroga fino al 30 giugno 2026 i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione;

Caso 9.5, che proroga fino al 30 giugno 2026 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione;

Piccolotti 9.8, che conferma i ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione e del merito nel caso di superamento dell'anno di prova, disponendo l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione;

Ubaldo Pagano 9.2, che estende l'opzione di permanenza all'estero al personale scolastico nel sesto anno di servizio;

Piccolotti 9.12, che proroga per l'anno scolastico 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili del personale scolastico;

Piccolotti 9.10, che proroga sino al 31 dicembre 2026 i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione;

Ubaldo Pagano 9.4, che riattiva contratti scolastici fino al 30 giugno 2025 per supportare interventi PNRR;

Piccolotti 9.9, che estende fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 in materia di assegnazione con contratto a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente;

Mari 9.11, che riattiva contratti scolastici fino al 31 dicembre 2024;

Sportiello 10.10, che abroga l'articolo 44-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ai sensi del quale le regioni che organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità;

Quartini 11.01, che reca una revisione a regime della disciplina del meccanismo di erogazione anticipata del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato;

Ubaldo Pagano 11-ter.01, che stanziava risorse per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno dei presidi sanitari;

Pellegrini 15.01, che stanziava risorse per l'anno 2025 destinate all'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa;

gli identici Ubaldo Pagano 18-quinquies.05 e Grimaldi 18-quinquies.010, che prevedono l'istituzione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di una Cabina di regia per la verifica dello stato delle reti di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica, nonché dettano disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili;

Borrelli 18-quinquies.013, che reca norme di interpretazione autentica in materia di decorrenza dell'applicazione della previsione che include i redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento nella categoria dei redditi diversi ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame dei giudizi di inammissibilità appena pronunciati è fissato alle ore 12.15 della giornata odierna, secondo quanto convenuto nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella mattina di oggi.

[Daniela TORTO](#) (M5S), intervenendo in videoconferenza, lamenta la scelta delle presidenze delle Commissioni di dichiarare inammissibili, per carenza del requisito della stretta attinenza rispetto alla materia oggetto del decreto-legge, diverse proposte emendative presentate dai gruppi parlamentari di opposizione, rilevando come tale decisione si ponga in contraddizione con il carattere intrinsecamente eterogeneo dello stesso decreto.

[Marco GRIMALDI](#) (AVS), nel condividere le considerazioni espresse dalla collega Torto, fa presente, in particolare, che alcune tra le proposte emendative dichiarate inammissibili riproducono il testo di emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati nel corso dell'esame del provvedimento in titolo presso il Senato della Repubblica e dichiarati in tale sede ammissibili. Non comprende, pertanto, la ragione per cui tali proposte siano state, invece, considerate inammissibili alla Camera. Al riguardo, richiama, in particolar modo, gli emendamenti Piccolotti 9.8, 9.12, 9.10 e 9.9. Invita, pertanto, le presidenze delle Commissioni e la maggioranza ad assumere un atteggiamento di maggiore collaborazione rispetto alle legittime istanze dei parlamentari di opposizione, che peraltro non hanno perseguito alcun intento ostruzionistico, presentando un numero contenuto di emendamenti. Ciò anche alla luce dei tempi estremamente ridotti entro i quali le Commissioni sono tenute a concludere l'esame in sede referente del provvedimento, rammentando, al riguardo, gli accordi informali intercorsi tra i gruppi al fine di procedere ad un ordinato svolgimento dei lavori. Ritiene, a questo proposito, che in simili circostanze sarebbe auspicabile evitare di aggravare il procedimento con attività a suo avviso prive di una reale utilità, atteso che

l'esame in seconda lettura del provvedimento, che le Commissioni si apprestano a svolgere, è limitato alla mera discussione e reiezione di tutti gli emendamenti presentati, senza la realistica prospettiva di approvare alcuna proposta di modifica. Fa presente, in conclusione, alla luce delle decisioni assunte dalle presidenze delle Commissioni, l'intendimento del suo gruppo di non presentare richieste di riesame delle pronunce di inammissibilità comunicate.

[Marco OSNATO](#), *presidente*, richiama innanzitutto la specificità dei criteri di ammissibilità che il Regolamento della Camera e la citata lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 individuano con riferimento agli emendamenti presentati in sede di esame dei decreti-legge, cui le presidenze delle Commissioni si sono opportunamente attenute.

Sottolinea inoltre come l'atteggiamento delle presidenze delle Commissioni si sia dimostrato estremamente equilibrato, anche considerando il numero esiguo di proposte dichiarate inammissibili rispetto a quelle presentate.

Ricorda, infine, che il provvedimento in discussione reca nel titolo una indicazione delle materie e degli oggetti da esso disciplinati, circostanza che concorre alla delimitazione del perimetro delle materie che possono conseguentemente essere oggetto delle proposte emendative al medesimo provvedimento.

[Daniela TORTO](#) (M5S), intervenendo in videoconferenza, in risposta alle osservazioni del presidente Osnato, sottolinea come proprio l'esiguo numero di proposte emendative dichiarate inammissibili avrebbe dovuto condurre le presidenze a una diversa determinazione, anche alla luce dei tempi ristretti di esame del decreto-legge. Ritiene, pertanto, grave che le presidenze abbiano inteso, invece, assumersi la responsabilità di escludere dalla discussione di merito le tematiche trattate dalle proposte dichiarate inammissibili. Nell'auspicare un ripensamento sul punto, annuncia che, in considerazione delle condizioni in cui le Commissioni riunite si trovano a discutere il provvedimento, il gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle valuterà se partecipare al seguito dei lavori delle Commissioni.

[Marco OSNATO](#), *presidente*, con riferimento all'intervento della deputata Torto, ribadisce come le presidenze delle Commissioni si siano attenute alle disposizioni regolamentari in materia di valutazione di ammissibilità delle proposte emendative. Conferma quindi la decisione assunta, rammentando come, in ogni caso, sia possibile richiedere un riesame delle decisioni testé comunicate.

[Emiliano FENU](#) (M5S), intervenendo in videoconferenza, lamenta il carattere paradossale della situazione che è venuta a determinarsi in ragione dei tempi ristretti di cui dispone la Camera per l'esame in seconda lettura del provvedimento. Evidenzia, a tal proposito, come sarebbe stato ragionevole garantire alle Commissioni riunite la possibilità di discutere tutte le tematiche che, attraverso la presentazione di proposte emendative, le opposizioni avrebbero volute porre all'attenzione dell'agenda politica del Parlamento. Si domanda, pertanto, quale sia il senso dell'attività parlamentare svolta dalle Commissioni se le stesse si limitano a ratificare le decisioni assunte dall'Esecutivo. Giudica, pertanto, l'atteggiamento della maggioranza e del Governo irrispettoso del lavoro svolto dai gruppi parlamentari e dai deputati stessi, oltre che dagli uffici.

[Marco OSNATO](#), *presidente*, sottolinea, in risposta ai rilievi mossi dall'onorevole Fenu, come il lavoro degli uffici non dovrebbe essere invocato strumentalmente in sede di confronto politico.

Nel constatare come non vi siano ulteriori richieste di intervento, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento all'odierna seduta prevista alle ore 12.45.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 ottobre 2024. – Presidenza del presidente della VI Commissione, [Marco OSNATO](#). – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.50.

DL 113/2024: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

C. 2066 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

[Marco OSNATO](#), *presidente*, ricorda preliminarmente che, come già comunicato nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, svoltasi in data odierna, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*).

Ricorda, inoltre, che nell'odierna seduta delle ore 11.30 è stata espressa dalle presidenze delle Commissioni la valutazione di inammissibilità delle proposte emendative presentate.

Comunica, a tal proposito, che avverso tali valutazioni di inammissibilità non sono stati presentate richieste di riesame.

Avverte, altresì, che, come concordato nell'odierna riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, al fine di garantire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea alle ore 16.15, secondo quanto stabilito dal calendario dei lavori, alle ore 15.30 verrà comunque posto in votazione il conferimento del mandato ai relatori. Invita, quindi, i gruppi a considerare tali tempistiche di esame nell'illustrazione delle proposte emendative.

Invita pertanto i relatori del provvedimento, onorevole Comaroli e onorevole Sala, nonché la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative presentate.

[Silvana Andreina COMAROLI](#) (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La sottosegretaria [Lucia ALBANO](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, chiede se prima di procedere alla votazione delle singole proposte emendative vi siano interventi sul complesso delle proposte emendative presentate.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nell'intervenire sul complesso delle proposte emendative, dichiara che i pareri testé espressi dai relatori e dalla rappresentante del Governo disvelano in via definitiva la volontà del Governo e della maggioranza di non apportare alcuna modifica al provvedimento in esame nel testo licenziato dal Senato.

Rileva come, nei fatti, non vi sia la possibilità di incidere sui contenuti, pur ampi ed eterogenei, del provvedimento, essendo stati previsti dei tempi di esame straordinariamente ristretti. Ricorda, inoltre, come malgrado ciò nella seduta odierna si sia provveduto a dichiarare l'inammissibilità di proposte emendative ritenute, invece, ammissibili al Senato. Pur essendo consapevole dell'esistenza di una disciplina regolamentare e di prassi più restrittive, alla Camera, in materia di valutazione di ammissibilità delle proposte emendative in sede di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, ritiene non comprensibili le pronunce di inammissibilità formulate, anche alla luce delle condizioni eccezionali che caratterizzano l'esame del provvedimento.

Prende, dunque, atto dell'impossibilità di proseguire il dibattito sul provvedimento all'interno delle aule parlamentari, dichiarando la volontà del proprio gruppo di appartenenza di proseguire il confronto sui contenuti del decreto-legge nel Paese.

Venendo all'esame dei contenuti del provvedimento, sottolinea come esso affronti temi politicamente rilevanti. Tra questi, menziona, in primo luogo, la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. A tal riguardo, afferma, rivendicando la propria qualità di rappresentante proveniente da territori direttamente coinvolti dalla riforma, che la creazione di una ZES unica, con il contestuale mantenimento delle risorse originariamente previste per territori di dimensioni notevolmente inferiori, non può che pregiudicare le potenzialità di questo strumento. Osserva, in proposito, come l'aumento delle risorse ad essa destinate, previsto dal decreto in esame, da un lato, riveli la sopraggiunta consapevolezza, da parte delle forze di maggioranza, dell'inadeguatezza delle risorse originariamente stanziare e, dall'altro, l'intento di favorire, attraverso l'incremento della percentuale di detrazione connessa al meccanismo del credito di imposta della ZES unica, esclusivamente categorie di soggetti che avrebbero in ogni caso investito in quei territori, indipendentemente dalla creazione di una zona economica speciale.

Rileva, per altro verso, come la disciplina attuale della ZES unica allontani, invece, gli investitori esteri, anche per effetto delle continue variazioni del regime dei vantaggi economico-fiscali, che non offrono una prospettiva di medio-lungo periodo stabile.

Osserva, inoltre, come il sostanziale fallimento di questa riforma emerga anche guardando ai numeri esigui delle autorizzazioni uniche finora concesse. Sul tema, esprime perplessità riguardo alla notizia del rilascio di un'autorizzazione unica ad una grande struttura alberghiera, ritenendo la stessa rivelatrice dell'intento del Governo di favorire determinati comparti dell'economia, anziché destinare tali risorse al rafforzamento di settori, quali il manifatturiero, che potrebbero invece innescare uno sviluppo strutturale e duraturo nel Mezzogiorno.

Per le ragioni suesposte, è dell'avviso che siano da rivedere i meccanismi di finanziamento della ZES unica. Paventa, a tal riguardo, il rischio di un accesso sistematico a fondi originariamente previsti per altri progetti, che risulterebbero in tal modo così definanziati. Riporta, in questo senso, l'esempio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, le cui risorse dovrebbero essere utilizzate per politiche di coesione, ma

finora sono state spese a tali fini solo in una percentuale irrisoria.

Pone, quindi, all'attenzione dei colleghi il tema dei benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti previsti dal provvedimento in esame. Fa riferimento, in particolare, alla indennità *una tantum* prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge in esame, nella misura massima di 100 euro, in favore di determinare categorie di lavoratori dipendenti, indicando, tuttavia, requisiti di accesso talmente stringenti da assottigliare in misura rilevante la platea dei lavoratori interessati. Esprime, pertanto, il proprio disappunto rispetto a una misura che, pur essendo stata evocata a più riprese dal Governo e dalla maggioranza per scopi elettorali, risulta in realtà priva di sostanza. Fa presente, a questo riguardo, come le proposte emendative presentate dal gruppo del Partito democratico avrebbero consentito di rendere tale misura strutturale, ampliandone in modo significativo la platea dei beneficiari.

Aggiunge che nel testo del provvedimento, a fronte di questo piccolo regalo ai lavoratori, vi è un grande regalo agli evasori. Si introduce, infatti, uno sconto sul concordato preventivo, che a suo avviso non può neanche più realmente definirsi tale, dovendosi configurare più correttamente come un contributo volto a sanare le annualità dal 2018 al 2022. Osserva, al riguardo, come il costo della misura sia pari a 780 milioni di euro e costituisca esclusivamente uno strumento di favore per gli evasori, così restringendosi ulteriormente i margini di manovra per la legge di bilancio e la possibilità di mantenere le promesse fatte.

Afferma, da ultimo, come vi siano numerose altre disposizioni critiche all'interno del provvedimento, come ad esempio quelle relative alle società sportive professionistiche.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte e delle anomalie evidenziate in relazione allo svolgimento dei lavori parlamentari, dichiara che il proprio gruppo di appartenenza, intervenuto sul complesso degli emendamenti, non parteciperà alla successiva fase di votazione degli emendamenti.

[Virginio MEROLA](#) (PD-IDP), nell'associarsi alle considerazioni svolte dall'onorevole Ubaldo Pagano, sottolinea che la denominazione informale del provvedimento come *omnibus* mal si attaglia, invero, a un decreto che non prevede misure volte a migliorare le condizioni di vita di tutti i cittadini, ma è volto, piuttosto, ad avvantaggiare determinate categorie di interessi.

Afferma, con riguardo alle previsioni contenute nel decreto-legge in materia di concordato preventivo biennale, che ci si trova di fronte ad un condono di fatto, che per un verso asseconda gli evasori, per altro verso, creando delle diseguaglianze tra i percettori di reddito, svantaggia i lavoratori dipendenti e i pensionati.

Osserva, inoltre, come la credibilità delle misure adottate dal Governo venga meno anche analizzando il *bonus* di 100 euro previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge, che si rivolge ad una platea ridottissima di lavoratori e si configura più come una misura *una tantum* che come un reale vantaggio economico per i lavoratori stessi.

Concludendo, nel ricordare che il termine *omnibus* significa originariamente «carrozzina a cavalli», ciò che ben definisce a suo avviso il disegno di legge in esame, associandosi la posizione espressa dall'onorevole Ubaldo Pagano, dichiara che non parteciperà alla successiva fase di votazione degli emendamenti.

[Marco GRIMALDI](#) (AVS) afferma, preliminarmente, che la sua presenza e quella del collega Borrelli nella seduta odierna delle Commissioni riunite è volta a testimoniare il rispetto per l'istituzione parlamentare e per il personale degli uffici a supporto delle Commissioni, di fronte ad una maggioranza che ha reso, di fatto, impossibile l'esame del provvedimento in questo ramo del Parlamento. In tal senso, ritiene, altresì, inaccettabile

che proposte emendative che hanno superato positivamente il vaglio di ammissibilità al Senato, ripresentate nel medesimo testo alla Camera dei deputati, siano state dichiarate inammissibili.

Ribadisce, quindi, la sua contrarietà e quella del suo gruppo parlamentare a questo provvedimento, per ragioni sia di metodo che di merito. In proposito, sottolinea anzitutto come le modifiche introdotte al Senato abbiano, di fatto, peggiorato il provvedimento. Fa riferimento, in particolare, alle misure relative al concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 2-*quater*, e a quelle relative all'indennità *una tantum*, prevista dall'articolo 2-*bis*. Con riferimento alla disposizione relativa al concordato preventivo biennale, evidenzia come attraverso il suo inserimento nel testo del decreto-legge in esame sia stata prevista l'ennesima sanatoria fiscale, che, a suo avviso, dimostra l'incapacità del Governo e della maggioranza di comprendere la mentalità degli evasori fiscali. Ritiene, infatti, che la previsione di continue sanatorie abbia, come unico effetto, quello di disincentivare i comportamenti onesti da parte dei contribuenti.

Con riferimento all'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 2-*bis*, segnala come questa sia stata pensata per una cerchia molto ristretta di soggetti. Osserva, in particolare, come essa non consideri i lavoratori autonomi e i pensionati e tenga conto delle sole categorie di famiglie tutelate da questo Governo, escludendo i figli delle coppie di fatto e specificando che il figlio a carico può essere anche quello adottivo, introducendo in tale maniera, a suo avviso, una vera e propria discriminazione già da tempo superata dall'ordinamento giuridico italiano.

Segnala, inoltre, richiamando quanto rilevato dalla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, che, qualora il coniuge non sia fiscalmente a carico, non si ha diritto alla percezione dell'indennità *una tantum* di cui al richiamato articolo 2-*bis* del decreto-legge in esame, a prescindere dal livello dei redditi e, quindi, anche nel caso in cui il reddito dei due coniugi sia inferiore al limite previsto di 28.000 euro. In proposito, contesta al Governo e alla maggioranza la mancanza di volontà di avviare un confronto e una discussione su profili problematici del decreto in esame, quale quello da ultimo richiamato.

Nell'osservare, in conclusione, come dalle misure invero eterogenee contenute nel provvedimento in esame non traspaia alcun piano del Governo e della maggioranza per il futuro del Paese, dichiara, a nome del suo gruppo parlamentare, che non parteciperà alla fase di votazione delle proposte emendative.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), nel rilevare in via di premessa come il provvedimento in esame sia costoso, sottolinea come il costo maggiore ad esso connesso non consista tanto negli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, quanto piuttosto nel crollo verticale della moralità che dovrebbe presiedere, a suo avviso, l'attività di redazione dei testi legislativi. In tal senso, segnala, in particolare, le previsioni di cui all'articolo 7-*ter*, recante la proroga di termini per l'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e all'articolo 10-*bis*, recante disposizioni in materia di piccole opere.

Fa presente, in particolare, come l'articolo 7-*ter* differisca al 31 ottobre 2024 i termini di affidamento dei lavori, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che devono essere rispettati dal comune assegnatario di specifici contributi, mentre l'articolo 10-*bis* stabilisce, fra l'altro, che per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 per le cosiddette piccole opere, disciplinati dai commi 29 e seguenti della legge n. 160 del 2019, il superamento del termine previsto per l'aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo, a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori. Rileva, in proposito, la totale incoerenza

delle due norme, dal momento che la stipulazione del contratto costituisce una fase successiva a quella dell'affidamento, segnalando pertanto come il provvedimento in esame preveda un termine antecedente per una fase successiva e viceversa, senza rispettare alcun criterio di coerenza temporale.

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2-*quater*, relativa al concordato preventivo biennale, nel segnalare come si tratti, per così dire, più di un giubileo che di una sanatoria, rileva come la disposizione faccia venire meno il principio di affidamento, impedendo ai contribuenti di confidare nella stabilità della normativa fiscale. Ribadisce, in tal senso, come al di là dell'onere finanziario ascritto alla disposizione essa produca un costo generale strettamente connesso a tale ultimo aspetto.

In ordine alle disposizioni recate dall'articolo 1, in tema di ZES unica, segnala come i continui interventi normativi succedutisi su tale materia abbiano avuto l'effetto di complicare quest'ultima, anziché semplificarla, andando, in tal modo, in senso contrario rispetto alla finalità dello strumento, che è quella di attrarre investimenti.

Si dichiara, quindi, collaborativo nel tentativo di migliorare le disposizioni contenute nel testo, anche se non condivise dal suo gruppo parlamentare, al fine di superare l'incoerenza che, a suo avviso, investe l'intero provvedimento.

Auspica, in conclusione, che il Governo e la maggioranza valutino una riapertura dei termini di esame del provvedimento già stabiliti, così da poterne migliorare il testo.

[Francesco Emilio BORRELLI](#) (AVS) interviene al fine di integrare l'intervento del collega Grimaldi, dichiarando che la finalità delle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, in tema di concordato preventivo biennale, è, a suo avviso, esclusivamente quella di rispondere ad un segmento ben preciso dell'elettorato, dando risposte normative solo ai contribuenti meno onesti. Osserva come tale modalità di azione politica e di governo dia un segnale molto pericoloso al Paese, in quanto la continua introduzione di sanatorie fiscali rischia di compromettere la tenuta sociale del Paese. Ritiene, in proposito, totalmente contraddittorio l'atteggiamento tenuto dal Governo, che, da un lato, amplifica le tematiche relative alla sicurezza e, dall'altro, tutela esclusivamente i contribuenti disonesti, dando priorità all'adozione di nuove sanatorie fiscali rispetto a temi ben più urgenti e necessari per il bene del Paese.

Ribadisce, in conclusione, l'ingiustizia di un siffatto atteggiamento, che, piuttosto che riordinare il sistema di tassazione a favore dei contribuenti onesti, premia continuamente quelli disonesti.

[Marco OSNATO](#), *presidente*, avverte che è in distribuzione un'*errata corrige* dello stampato del testo del provvedimento.

Essendosi conclusi gli interventi sul complesso degli emendamenti, avverte che le Commissioni passeranno ora alla votazione delle proposte emendative.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ubaldo Pagano 1.2, Borrelli 1.14 e Ubaldo Pagano 1.3.

[Marco OSNATO](#), *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori delle proposte emendative Scerra 1.9 e Fenu 1.12: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ubaldo Pagano 1.4.

I deputati dei gruppi Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista e Alleanza Verdi e Sinistra abbandonano i lavori delle Commissioni.

[Marco OSNATO](#), *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori di tutte le rimanenti proposte emendative presentate: si intende vi abbiano rinunciato.

Dichiara dunque concluso l'esame delle proposte emendative e, in attesa che siano trasmessi i prescritti pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.10.

[Marco OSNATO](#), *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, II, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XIV, nonché del Comitato per la legislazione, che sono in distribuzione, mentre la X Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato per le vie brevi che non esprimeranno il parere di rispettiva competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole in Assemblea, nonché la richiesta di essere autorizzati a riferire oralmente in Assemblea sul disegno di legge C. 2066, nel testo approvato dal Senato della Repubblica.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

[Marco OSNATO](#), *presidente*, avverte infine che le presidenze si riservano di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle 14.15.